

Fallimento n. 3/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore

dott. Dario Bernardi Giudice

dott. Manuel Bianchi Giudice

Vista la domanda di **EDITRICE LA VOCE SRL (CF e P.IVA 02625060401) con sede in Rimini viale Principe Amedeo 11** di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Vista l'istanza, depositata il 2 luglio 2015, con la quale EDITRICE LA VOCE SRL ha chiesto il proprio fallimento;

Viste le istanze di fallimento proposte dal **PROCURATORE della REPUBBLICA presso questo TRIBUNALE,,da FREGNI FRANCO,da ANDRINI STEFANO,da CASAGIT CASSA AUTONOMA di ASSISTENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI,da SPADONI FEDERICO,da MAINARDI ANDREA ,da CACCIARI RODOLFO,da ZAGHINI ANTONELLA,da BONINSEGNA ELISABETTA, da CONTI EMANUELE,da PIERANTOZZI EPIFANIO,da MANNARINO FAUSTA,da BUCCHI GIOVANNI ,da COLASANTO LINA,da MERCURIALI MAICOL,da FACCIOTTO PAOLO,da INVIDIA ROBERTA**

ha pronunciato

**DECRETO DI IMPROCEDIBILITA' di DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO E
CONTESTUALE SENTENZA DI FALLIMENTO**

EDITRICE LA VOCE SRL, dopo avere proposto domanda di concordato, ex art. 161 comma 6 L.F., non ha depositato, nel termine, concessole, la proposta, il piano e la documentazione, prescritta dall'art. 161 L.F.

La domanda di concordato preventivo, formulata da EDITRICE LA VOCE SRL, deve essere, pertanto, dichiarata improcedibile.



Vanno, invece, accolte le istanze di fallimento di cui in epigrafe.

I requisiti di fallibilità devono ritenersi sussistenti, in quanto i debiti di EDITRICE LA VOCE SRL ammontavano, al 31 dicembre 2014, a 11.597.47,83 Euro (vedi documentazione prodotta dalla società ora menzionata).

Lo stato d'insolvenza è acclarato dal mancato adempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori istanti e dalla ingente perdita (3.211.527,54 Euro) maturata nell'esercizio 2014 (vedi documentazione prodotta da EDITRICE LA VOCE SRL).

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 160 e ss del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la domanda di concordato di EDITRICE LA VOCE SRL;

dichiara il fallimento di

EDITRICE LA VOCE SRL (CF e P.IVA 02625060401) con sede in Rimini viale Principe Amedeo 11

Nomina Giudice Delegato il dott. ROSARIO LIONELLO ROSSINO e curatore

Titolo	Prof. Dott.,
Nome:	Giuseppe
Cognome:	Savioli
Indirizzo:	Viale Tripoli 171 Rimini
Telefono:	054124731 Fax: 054155296
E-mail:	

Il curatore, nominato in dispositivo, tenuto conto di precedenti esperienze e collaborazioni quale curatore in altre procedure concorsuali, appare in possesso di struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei termini di cui all'art. 104 ter L.F.

Ordina al legale rappresentante di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14 L.F..

Stabilisce il giorno **5 febbraio 2016** alle ore 10,00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto giudice delegato, nella sede di questo Tribunale.

Dispone che, a cura della cancelleria, siano eseguite tutte le formalità di cui all'art. 17 L.F..

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28,



convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Così deciso in Rimini nella camera di Consiglio del Tribunale del 2 luglio 2015

Il Presidente relatore ed estensore
dott. ROSARIO LIONELLO ROSSINO

